

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

04/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del III° decreto correttivo (D.lg. 152/2008) – Determinazione n.1 del 14 gennaio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 2

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria – Prorogato per il 2009 il regime restrittivo 2

Autorità Garante della Privacy – Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola 3

Corte dei Conti: norme in materia di spesa di personale che trovano applicazione nel caso in cui l'ente non rispetta il Patto di stabilità interno ed alle conseguenze della loro applicazione negli esercizi successivi – Deliberazione n.104/pareri/2008 4

Ministero del Lavoro: Chiarimenti in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità presso i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 5

Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del III° decreto correttivo (D.lg. 152/2008) – Determinazione n.1 del 14 gennaio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ha emanato, con determinazione n. 1/2009, le linee guida sulla finanza di progetto.

Il decreto legislativo n. 152/2008, correttivo del testo unico sugli appalti (d.lgs. n. 163/2006), contiene, tra l'altro, nuove procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con l'utilizzo totale o parziale di risorse private (finanza di progetto).

Con l'art. 153 del T.U. degli appalti, introdotto dal decreto 152/2008, si introduce un nuovo sistema per l'affidamento degli appalti.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti, alla luce delle novità introdotte dal decreto 152, ha predisposto le prime indicazioni operative in merito ad alcune problematiche interpretative nonché in merito ai contenuti degli studi di fattibilità.

Con il documento, l'Autorità di vigilanza sottolinea, infatti, la fondamentale importanza dello studio di fattibilità per il quale le linee guida suggeriscono che lo stesso "sia elaborato con la massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi".

Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le tipologie di gara.

In seguito, rende noto l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, saranno date anche indicazioni in merito alla redazione dei bandi di gara ed alla applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il documento è scaricabile dal sito internet dell'autorità: <http://www.autoritalavoripubblici.it/>

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria – Prorogato per il 2009 il regime restrittivo

Con la circolare n. 1 del 14 gennaio 2009, il Ministero dell'Interno ed il Ministero del lavoro, danno comunicazione che per il 2009 l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, fino al 31/12/2009.

In sostanza viene confermato per tutto il 2009 il regime restrittivo.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini rumeni e bulgari, resta quindi necessario, anche per il 2009, il nullaosta dello Sportello Unico per l'immigrazione, ad eccezione dei seguenti settori lavorativi :

- lavoro stagionale;
- agricolo e turistico alberghiero;
- domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio; metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato

Autorità Garante della Privacy – Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Il Garante della Privacy ha elaborato un documento destinato ad enti, amministrazioni, società private, sulla figura professionale dell'amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

Secondo l'Autorità "Gli *"amministratori di sistema"* sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.

Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo".

Tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza dovranno pertanto adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

Registrazione degli accessi

Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Verifica della attività

Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche

Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.

Il termine per adottare le nuove misure di sicurezza è fissato in quattro mesi.

Corte dei Conti: norme in materia di spesa di personale che trovano applicazione nel caso in cui l'ente non rispetta il Patto di stabilità interno ed alle conseguenze della loro applicazione negli esercizi successivi – Deliberazione n.104/pareri/2008

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 104 del dicembre 2008 ha fornito un nuovo parere in relazione alla applicazione della disciplina relativa alle spese di personale relativamente all'esercizio 2009 e successivi in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente.

"...Sin dall'introduzione della disciplina relativa al Patto di stabilità interno il legislatore ha stabilito delle specifiche limitazioni all'attività amministrativa degli enti che non rispettano il Patto.

Pertanto, si è trattato di una disciplina frammentaria che è stata cambiata più volte e che è stata applicata raramente poiché lo stesso legislatore, in più occasioni, ha previsto la non applicazione delle sanzioni sino a che con la finanziaria per il 2006 ha abrogato le specifiche limitazioni alla spesa di personale, introdotte in precedenza.

Con la manovra estiva per il 2009, il legislatore ha previsto che *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo"* (art. 76, co. 4, del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008).

La norma è di immediata applicazione e, pertanto, con specifico riferimento alla disciplina delle conseguenze inerenti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2008, occorre rilevare che gli enti che non rispetteranno i saldi previsti nell'esercizio ancora in corso, non potranno procedere ad alcuna assunzione nel 2009.

Conseguentemente, nel 2009 potranno effettuare nuove assunzioni i soli enti che nel 2008 abbiano rispettato il Patto di stabilità, nel rispetto della disciplina posta dal co. 557, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 76 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008".

Alla luce della disciplina vincolistica in materia di personale, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono pertanto assumere personale.

Tali Enti tuttavia si trovano spesso nella situazione di dover comunque garantire il funzionamento di una serie di servizi necessari e di primaria importanza che hanno l'esigenza di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento.

A tale proposito la Corte dei Conti, nel parere in oggetto, afferma che :

"...è necessario rilevare che spetta a ciascun ente individuare i servizi che riesce a garantire in base alla effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, cosicché gli enti che subiscono limitazioni o che non possono effettuare assunzioni ove debbano garantire servizi essenziali possono, ed anzi debbono, procedere ad una nuova organizzazione del personale, effettuando anche spostamenti fra uffici, stabilendo una sorta di graduatoria di importanza delle attività da svolgere".

Ministero del Lavoro: Chiarimenti in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità presso i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 57/2008, ha fornito chiarimenti in materia di assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 280/1997, presso i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Ecco le questioni chiarite:

- 1) se l'incentivo previsto dall'art. 1, comma 1156, lett. f) della L. n. 296/2006 sia esteso a tutta la vita lavorativa del soggetto LSU assunto dal Comune o se invece sia limitato ad un certo numero di anni.
- 2) se l'Ente cui è riconosciuto l'incentivo di euro 9.296,22 ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2000 venga "sgravato" della sola quota contributiva relativa al nuovo rapporto di lavoro o se, invece, l'incentivo sia concesso nella suddetta misura a prescindere dalla entità dei contributi pagati al dipendente.
- 3) quale sia il criterio da utilizzare nella scelta tra soggetti LSU con pari anzianità nelle attività socialmente utili, nella ipotesi di accoglimento parziale delle istanze dell'Ente relative alle assunzioni.
- 4) nel caso in cui l'incentivo non sia legato alla sola copertura contributiva, se l'entità del medesimo possa essere inferiore ai canonici euro 9.296,22 ove l'assunzione del LSU sia a tempo parziale e comporti un onere complessivo a carico dell'Ente inferiore a tale cifra.

Il Ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti:

alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. f) della L. n. 296/2006, autorizzate nel limite di 2450 unità, è esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2000, inoltre agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione. Pertanto, allo stato, per gli anni successivi al 2008 l'incentivo viene erogato per ciascuna assunzione dietro apposita richiesta dei Comuni corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nelle piante organiche, così come disposto dalla circ. 17 ottobre 2007 prot. n. 14/0011107 di questo Ministero. Ciò all'evidente scopo di accertare il perdurare del rapporto di lavoro tra il Comune e i lavoratori stabilizzati.

Inoltre la somma di euro 9.296,22 viene erogata a favore del Comune come incentivo da destinare alle spese affrontate a seguito dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Di conseguenza il contributo deve essere destinato innanzitutto a coprire gli oneri contributivi e, solo nell'eventualità di un residuo, può essere utilizzato dal Comune per le altre spese derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In caso di accoglimento parziale delle istanze dell'Ente, il criterio per scegliere tra soggetti LSU con pari anzianità nelle attività socialmente utili è quello della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.

Infine, si precisa che l'entità dell'incentivo non è soggetta a diversificazione, essendo esso quantificato nella somma di euro 9.296,22 a prescindere dal fatto che il costituendo rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale.

Bergamo, 19 gennaio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord